

Inform@Mail n. 02/2023

Circolari per i clienti dello studio professionale *Baroni & @ssociati STP a r.l.*

Inform@Mail n. 02 del 02 febbraio 2023

In evidenza

FISCO: Novità del periodo Pag. 2

SCADENZARIO FEBBRAIO 2023 Pag. 3

ADEMPIMENTI

Sanatoria irregolarità formali Pag. 5

Rottamazione dei ruoli da **cartelle esattoriali** Pag. 8

Ravvedimento “SPECIALE” delle violazioni tributarie Pag. 12

GUIDE OPERATIVE

Contabilità semplificata con tetto di ricavi a 800.000 euro Pag. 14

Rottamazione quater: presentazione domanda di adesione

È disponibile la procedura per inviare la domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Si tratta della cd. "rottamazione quater", prevista dalla legge di Bilancio 2023. È stato anche pubblicato il modello per l'adesione, via PEC, sui ruoli nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, oltre a una serie di FAQ. **Agenzia delle Entrate-Riscossione, sito istituzionale**

Definizione agevolata avvisi bonari: versamenti

Gli effetti della definizione agevolata degli avvisi bonari, prevista dalla Legge di bilancio 2023, non decadono nei casi di lieve inadempimento e, cioè, nei casi in cui c'è stata una lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni o una lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro oppure, ancora, in caso di tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva. **Agenzia delle entrate, circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E**

Certificazione Unica 2023: novità, termini e sanzioni

Approvati i modelli definitivi che i sostituti d'imposta devono utilizzare per trasmettere le Certificazioni Uniche 2023, in riferimento ai redditi erogati ai propri lavoratori subordinati e parasubordinati nel periodo d'imposta 2022. Le principali novità del modello riguardano l'abrogazione parziale delle detrazioni per figli a carico, l'esposizione del trattamento integrativo e la gestione dei *fringe benefit* e dei buoni carburante. L'invio telematico deve essere effettuato entro il 16 marzo 2023. Entro la medesima scadenza, il datore di lavoro dovrà rilasciare una copia del modello al percettore delle somme, nella versione sintetica. Previste **sanzioni** in caso di omessa, tardiva o errata presentazione della CU. **Agenzia delle Entrate, provvedimento 17 gennaio 2023**

Decreto Aiuti quater: in GU la legge di conversione

Via libera all'aumento del numero massimo di trasferimenti consentiti per i crediti d'imposta relativi ai *bonus* edilizi. I *bonus* edilizi diventano cedibili al massimo 5 volte: salgono, infatti, da 2 a 3 i passaggi possibili a favore dei soggetti "vigilati", quali banche, intermediari e assicurazioni. Diventa ufficiale anche la garanzia SACE per i prestiti bancari destinati alle imprese edili che hanno effettuato interventi ammessi al superbonus in crisi di liquidità. Entra in vigore anche la proroga al 30 settembre 2023 del termine ultimo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia e gas, relativi al secondo semestre 2022. **Legge 13 gennaio 2023, n. 6 (G.U. 17 gennaio 2023, n. 13)**

SCADENZARIO FEBBRAIO 2023

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D. Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME
15 Mercoledì	Soggetti Iva	<p>Emissione e registrazione delle fatture differite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione; • relative alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese precedente. <p>Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.</p>	<p>La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti di trasporto cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.</p>
16 Giovedì	Soggetti Iva	Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente con il codice tributo "6001" (gennaio 2023).	<p>Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato</p>
	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, su redditi di lavoro autonomo o diversi e su provvigioni.	
	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Datori di lavoro, soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi, occasionali, ecc. Versamento dei contributi relativi al mese precedente.	
	Sostituti d'imposta	I sostituti d'imposta devono versare il saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. accantonato al 31/12/2022, con il codice tributo "1713".	
25 Sabato	Operatori intracomunitari con obbligo mensile	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT, delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis) e delle prestazioni di servizi rese/ricevute a/da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater) relativi alle operazioni effettuate nel mese di gennaio 2023, per i soggetti con obbligo mensile.</p>	<p>Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il software di controllo e di predisposizione dell'Agenzia delle Entrate.</p>
		Riduzione dei contributi INPS per i	Esclusivamente in via

28 Martedì	Contribuenti forfettari	contribuenti forfettari. Scade il termine per richiedere il regime previdenziale agevolato: occorre presentare apposita dichiarazione con modalità telematiche per chi esercita già un'attività e si è iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti.	telematica.
	Soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture emesse	Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno 2022.	Mediante il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA/intermediario presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il Modello F24 con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-EP.
	Datori di lavoro tenuti a presentare la denuncia mensile dei dati retributivi	Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UNIMENS dei lavoratori dipendenti relativi al mese precedente.	Esclusivamente in via telematica, tramite il sito INPS.
	Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)	Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre solare del 2022, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"	Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il software di controllo e di predisposizione dell'Agenzia delle Entrate.
28 Martedì (02/03/2023)	Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"	Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/02/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2023.	Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI". Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando il codice tributo istituito dall'Agenzia delle Entrate.

ADEMPIMENTI

SANATORIA IRREGOLARITA' FORMALI

Il comma 166 della Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ripropone una sanatoria delle violazioni formali commesse sino al 31.10.2022. Provvedimento Agenzia Entrate 30.1.2023 n. 27629

Tra le norme della cd. "tregua fiscale" della Legge di bilancio 2023, riappare in "fotocopia" la regolarizzazione delle irregolarità formali.

La Legge di bilancio per il 2023, ai commi da 166 a 173, ripete i medesimi contenuti della definizione agevolata delle irregolarità formali che era stata prevista dall'art. 9 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119.

La sanatoria riguarda tutti i contribuenti, i sostituti d'imposta, gli intermediari e, quindi, non solo le partite IVA, ed è possibile scegliere quali e quanti periodi d'imposta regolarizzare, (per singoli periodi d'imposta).

PAGAMENTO:

Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il **31.3.2023** e il **31.3.2024**. Sarà istituito il codice-tributo per il versamento delle somme dovute.

Errori sanabili	Violazioni formali che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, commesse sino al 31.10.2022
Condizioni	Pagamento di 200 euro per anno d'imposta e rimozione della violazione
Benefici	Estinzione della violazione
Termini per i versamenti	In unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o due rate scadenti il 31.3.2023 e il 31.3.2024 (senza interessi) Il Provvedimento Agenzia Entrate 30.1.2023 n. 27629 non contiene il divieto di compensazione
Termine per la regolarizzazione	31.3.2023
Pluralità di violazioni	Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare

VIOLAZIONI OGGETTO DI SANATORIA

In base all'art. 1 co. 166 e ss. della L. 197/2022, sono sanabili le **"irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi"**.

Cosa sono le “violazioni formali”?

Tendenzialmente sono quelle violazioni di cui sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle entrate per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti **minimi e massimi o in misura fissa**, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Sono violazioni, inoltre, che sono suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche potenzialmente (in quanto, in caso contrario, si dovrebbe parlare di violazioni meramente formali, non punibili); Questo aspetto costituisce uno dei tratti che, generalmente, consente di distinguerle dalle cd. “**violazioni sostanziali**”.

Non possono essere definite, di conseguenza, le violazioni in tema di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e quelle in tema di irregolare fatturazione.

COSA È REGOLARIZZABILE (Circolare 11/E/2019 e 2/E/2023)

A titolo esemplificativo rientrano tra le violazioni definibili:

- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat
- l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili (nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta)
- l'omissione o l'inesattezza delle dichiarazioni d'inizio, variazione e fine attività ai fini IVA ex art. 5 co. 6 del DLgs. 471/97, (comprese quelle dei soggetti non residenti che intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti IVA direttamente e dei soggetti passivi fuori UE non stabiliti che devono identificarsi in Italia).
- l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi (errori di competenza), se la violazione non incide sull'imposta nell'anno di riferimento
- la tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte degli intermediari **abilitati**
- le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari
- l'omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria
- l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca
- la violazione degli obblighi inerenti alla fatturazione, documentazione e registrazione delle operazioni **imponibili** ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo
- la violazione degli obblighi inerenti alla fatturazione, documentazione e alla registrazione delle operazioni **non imponibili, esenti o non soggette ad IVA**, se la violazione non rileva neppure ai fini reddituali
- la detrazione dell'IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode
- l'irregolare applicazione delle disposizioni inerenti l'inversione contabile (Reverse charge), in assenza di frode ma solo quando l'imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta (no in caso di mancato pagamento).
- l'erronea compilazione della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972 che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione
- l'omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA; (questa violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta assolta regolarmente e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta);
- l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;

- l'omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto.
- l'omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere.
- la mancata iscrizione al VIES

Sono sanabili le violazioni già contestate, purché l'atto non sia già divenuto definitivo al 1° gennaio 2023.

ESCLUSIONI

Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni:

- sostanziali, cioè le violazioni che incidono sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta o sul pagamento del tributo; Ad esempio, non rientra nell'ambito di applicazione della regolarizzazione l'omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA.
- la deduzione di costi o spese per beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati.
- le infrazioni, le inosservanze e le omissioni afferenti ad ambiti impositivi diversi dalle violazioni in materia di imposte sui redditi, Iva e Irap (ad esempio, violazioni formali che riguardano l'imposta di registro, l'imposta di successione, ecc.);
- in tema di quadro RW relative al monitoraggio fiscale, quelle concernenti l'IVIE e l'IVAFE e la *voluntary disclosure*;
- riguardanti le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzioni o per l'accesso ad agevolazioni fiscali per le quali può operare solo la remissione in bonis; ad es. la certificazione **Enea** richiesta per beneficiare della detrazione per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica.
- le violazioni relative ad atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023; (per mancata impugnazione, per formazione del giudicato o per altre forme di definizione agevolata);

AMBITO TEMPORALE

Possono essere oggetto di definizione le irregolarità formali commesse sino al **31.10.2022**. Tale sanatoria non è preclusa dalla notifica di un atto di contestazione/irrogazione della sanzione, di un verbale di constatazione o dal ricorso del contribuente, essendo solo necessario che l'eventuale atto di contestazione/irrogazione non sia definitivo all'1.1.2023.

Per individuare la commissione della violazione, sembra corretto riferirsi al termine entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l'adempimento, tanto per l'omissione quanto per le inesattezze circa il contenuto del medesimo.

RIMOZIONE DELLA VIOLAZIONE

La definizione delle violazioni formali presuppone, ai fini del suo perfezionamento, anche **la rimozione della violazione**. È pertanto necessario rimuovere l'irregolarità o l'omissione.

Salvo che ciò non sia possibile o necessario avuto riguardo ai profili della violazione formale (es. **Provvedimento Agenzia Entrate 30.1.2023 n. 27629**: le sole violazioni riguardanti l'errata applicazione dell'inversione contabile di cui ai commi *9-bis.1* e *9-bis.2* dell'art. 6 del DLgs. 471/97: **in presenza** dei requisiti prescritti (**errata IVA**) o **in assenza** (Errato Reverse) l'imposta sia stata erroneamente assolta). Quindi in caso di omesso reverse charge (mancata integrazione) sembra necessaria la materiale regolarizzazione della violazione.

È dunque necessario effettuare l'adempimento omesso o rieseguire l'adempimento errato, il che può consistere nell'invio o nel re-Invio della comunicazione o nella presentazione di una dichiarazione integrativa.

Il legislatore si limita a specificare che la definizione, oltre che con il pagamento, si perfeziona rimuovendo la violazione, al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata (**31 marzo 2024**) (**Circolare 2/E/2023**).

Ove il contribuente non rimuova tutte le violazioni, ciò non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni correttamente rimosse. Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono.

Circolare n. 11/E/2019 e Provvedimento Agenzia Entrate 30.1.2023 n. 27629: Nel caso in cui il contribuente non abbia rimosso tutte le irregolarità commesse, **in presenza di un giustificato motivo**, è possibile provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Agenzia delle entrate (ad esempio, mediante una lettera di compliance).

PROROGA DEI TERMINI

In deroga al divieto di retroattività previsto dallo Statuto del Contribuente, per le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, già oggetto di un processo verbale di constatazione, il termine per notificare l’atto di contestazione o l’atto di irrogazione delle sanzioni, (quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione) è prorogato di due anni. **Comma 171**

Detta proroga di due anni opera per la semplice presenza delle violazioni formali constatate in un processo verbale, commesse fino al **31 ottobre 2022**, a prescindere dalla circostanza che il contribuente destinatario dell’attività di verifica si sia avvalso della definizione agevolata del verbale e indipendentemente dal perfezionamento o meno della stessa.

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI

L’art. 1 co. 231 - 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una nuova “rottamazione dei ruoli”, che riguarda i carichi consegnati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.

La Legge di bilancio per il 2023, ai commi da 231 a 249, prevede che, fermo lo stralcio automatico dei carichi fino a 1.000 euro, i **debiti risultanti dai singoli carichi** affidati agli **agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022** possono essere estinti senza sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora da ritardato pagamento e somme maturate a titolo di aggio.

In pratica si versano solo le somme dovute a titolo di capitale (imposte, contributi) e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento (**comma 231**).

Rientrano nella rottamazione, in linea generale, tutti i carichi tributari e i contributi previdenziali e assistenziali INPS nonché i premi INAIL. Anche i ruoli formati dagli enti locali e da altri enti beneficiano della rottamazione.

Sono esclusi dalla rottamazione le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi degli enti locali (esempio, i Comuni) che non si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quindi che riscuotono in proprio oppure mediante concessionario locale.

È previsto che l’agente della riscossione fornisce ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili (**comma 234**).

Si deve quindi avere riguardo alla consegna del ruolo (antecedente alla notifica della cartella di pagamento) oppure alla trasmissione del flusso di carico (successiva alla notifica dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito INPS).

La data di affidamento all’agente della riscossione coincide, di norma, con la data in cui il carico, da intendere come partita, è reso esecutivo, data che è riportata sulla cartella di pagamento nel “dettaglio degli addebiti”. Per singolo carico si intende la singola partita di ruolo.

La “partita” costituisce l’unità non frazionabile di riferimento per la definizione. Si può decidere quali cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito rottamare, ma non è

possibile definire parzialmente la “partita”, di norma composta da più “articoli di ruolo”, vale a dire i codici di ogni componente del credito recato dalla “partita” (tributi, ad esempio, imposte dirette, IVA e IRAP contenuti nella stessa “partita”, sanzioni, interessi, ecc.).

Nessun beneficio per i carichi affidati dopo il 30 giugno 2022

Sono esclusi dalla rottamazione quater i carichi affidati all’agente della riscossione dopo il **30 giugno 2022**, anche se relativi a vecchie annualità. In questi casi, sono penalizzati i contribuenti che, per colpa dell’inerzia di alcuni Uffici a eseguire l’iscrizione a ruolo, non potranno fruire della definizione.

Pagamento delle somme dovute

Il pagamento delle somme dovute è effettuato in unica soluzione, **entro il 31 luglio 2023, oppure rateizzando nel numero massimo di diciotto rate**, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, **scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2023**; le restanti 16 rate, di pari ammontare e ciascuna pari al 5% delle somme complessivamente dovute, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2024 e sino al 2027 (**comma 232**). In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del **2% annuo (comma 233)**.

Se si «rottama», si potranno scomputare esclusivamente gli importi già versati per sorte capitale, le eventuali spese per procedure esecutive ed il costo della notifica, ma non anche le sanzioni e gli interessi (comma 238);

Domanda da presentare entro il 30 aprile 2023 (termine decadenziale)

Per usufruire della “rottamazione” occorre manifestare all’agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata, rendendo, entro il **30 aprile 2023**, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente ha pubblicato sul proprio sito internet entro il **21 gennaio 2023**; in questa dichiarazione, occorre scegliere il numero di rate nel quale s’intende effettuare il pagamento, entro il limite **massimo di 18 rate (comma 235)**.

Alla domanda segue la liquidazione degli importi ad opera dell’Agente della riscossione il quale comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione per la rottamazione quater l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse Entro il **30 giugno 2023**. Questa comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione (**comma 241**).

Effetti e Benefici conseguenti alla domanda

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono **sospesi**, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli **obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni** in essere alla data di presentazione;
- c) **non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche**, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) **non possono essere avviate nuove procedure esecutive**;
- e) **non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate**, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato **moroso** nei confronti dell’Erario ovvero **inadempiente** ai fini di cui agli artt. 28-ter, per i **pagamenti mediante compensazione** volontaria con crediti d’imposta, e 48-bis, per i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che, per gli importi superiori a 5.000,00 euro, di norma sono bloccati in presenza di ruoli scaduti;

g) si applicano le **norme di favore**, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva, cd. DURC (comma 240).

Dilazioni dei ruoli

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione per la rottamazione quater:

- a) al **31 luglio 2023** le dilazioni sospese sono automaticamente revocate;
- b) il pagamento della **prima o unica rata** delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo (comma 243).

Solo se l'Agente della riscossione nega la rottamazione è possibile riprendere i pagamenti delle rate che erano rimasti sospesi

Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- a) mediante **domiciliazione sul conto corrente** eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione;
- b) mediante **moduli di pagamento precompilati**, che l'agente della riscossione deve allegare alla comunicazione;
- c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione (comma 242).

Pagamenti con "tolleranza" di 5 giorni

I pagamenti sono considerati regolari, se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni dalla scadenza.

In caso di mancato o di insufficiente o tardivo versamento, **superiore a cinque giorni**, dell'unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In questo caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti fatti sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero (comma 244).

TELEFISCO: Se i debitori non riusciranno a pagare le rate della rottamazione quater, incorrendo quindi nella decadenza, non è previsto il divieto di richiedere una nuova rateazione "ordinaria" per le somme residue.

È confermato che i soggetti che decadono dalla sanatoria non perdono comunque il diritto a chiedere una nuova dilazione, nel rispetto dei limiti stabiliti a regime dall'articolo 19, Dpr 602/1973.

Altri debiti ammessi alla rottamazione quater

Possono essere compresi nella rottamazione quater anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori a norma del capo II, sezione I, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (legge sul sovraindebitamento), o del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione (comma 245).

Debiti esclusi dalla rottamazione quater

Sono esclusi dalla rottamazione quater i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- a) le risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali) e l'IVA riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione europea;
- c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (**comma 246**).

Sanzioni amministrative

La disciplina attuale consente di definire la totalità delle sanzioni amministrative applicando a esse il trattamento già stabilito per le multe stradali.

Per le sanzioni amministrative, diverse dalle sanzioni tributarie e previdenziali (si pensi alle sanzioni valutarie o a quelle irrogate dall'Antitrust) e comprese quelle per violazioni del Codice della strada, le norme della rottamazione quater si applicano **limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio (comma 247)**.

Alle somme occorrenti per aderire alla rottamazione quater, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa si applica la disciplina dei crediti prededucibili (**comma 248**).

La rottamazione quater "salva" le precedenti

Possono essere inclusi nella nuova definizione agevolata i carichi indicati in tutte le precedenti rottamazioni, «anche» in caso di intervenuta inefficacia della stessa, poiché la rottamazione quater salva anche le precedenti rottamazioni anche se tali sanatorie erano decadute, a causa di tardivi od omessi pagamenti.

Con la rottamazione quater, infatti, si possono estinguere, anche se si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, pure i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese a norma:

- a) dell'art. 6, comma 2, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (cd. prima rottamazione per i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2015);
- b) dell'art. 1, comma 5, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (cd. rottamazione bis);
- c) dell'art. 3, comma 5, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (cd. rottamazione ter per i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2017);
- d) dell'art. 1, comma 189, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (definizione speciale a saldo e stralcio);
- e) dell'art. 16-bis, commi 1 e 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione (**comma 249**).

Ne deriva che i debitori che hanno in scadenza nel 2023 le ultime rate della rottamazione-ter - già a partire da quella del mese di febbraio 2023- potrebbero valutare l'immediato abbandono della precedente definizione, al fine di includere il carico residuo nella quarta edizione della definizione agevolata.

Tali soggetti potranno pertanto non pagare nulla il prossimo febbraio e quindi trasmettere una nuova istanza entro il 30.4.2023, fruendo così dei vantaggi offerti dalla rottamazione-quater e beneficiando inoltre di una ulteriore dilazione.

Ravvedimento “SPECIALE” delle violazioni tributarie

I commi da 174 a 178 della Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) prevedono una forma di ravvedimento “Speciale” o “regolarizzazione spontanea” riguardante i periodi d'imposta fino al 2021

Cosa è ravvedibile	<p>Per i tributi amministrati dall'AdE le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2021 e precedenti diverse:</p> <ul style="list-style-type: none">• da quelle intercettabili dai controlli automatizzati ex 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72; (avvisi bonari)• e da quelle formali.
Benefici	<p>Imposte, interessi e sanzioni ma ridotte a 1/18 del <u>minimo edittale</u>. Riduzione fissa della sanzione a prescindere da quando è stata commessa la violazione (diverso rispetto al ravvedimento ordinario). Si applica il cumulo materiale. <u>Non si può applicare il cumulo giuridico.</u> (più violazioni commesse con un'azione/omissione)</p>
Pagamento	<p>Anche rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del <u>2</u> per cento annuo.</p>
Condizioni	<p>Sono definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate - con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili.</p> <p>Versamento di quanto dovuto ovvero almeno della prima rata.</p> <p>Rimozione dell'irregolarità e/o omissione entro il 31 marzo 2023.</p>
Mancato perfezionamento	<p>Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la <u>decadenza</u> dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18/12/1997, n. 471, (trenta per cento di ogni importo non versato) applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29/9/1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31/3/2023.</p> <p>In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza dalla rateazione.</p> <p>Non si applica il regime dei lievi adempimenti di cui all'articolo 15-ter D.P.R. 602/1973</p>
Esclusioni	<p>Emersione attività patrimoniale o finanziaria all'estero non consentita.</p> <p>Tutte le situazioni ricadenti nell'attività di liquidazione delle dichiarazioni</p>
Il blocco al ravvedimento	<p>Violazioni già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di</p>

speciale	irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questi casi resta da valutare l'opportunità di accedere alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento con sanzione ridotta a 1/18 e diversa base di calcolo (cumulo materiale nel ravvedimento, giuridico negli accertamenti). La notifica di un p.v.c. ex articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, entro il 31 marzo 2023 non è ostativa.
Ravvedimenti precedenti	Restano validi. Non è possibile chiedere il rimborso.

Cosa è ravvedibile

Per i tributi amministrati dall'AdE le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti.

Possono essere regolarizzate:

- le violazioni **“sostanziali”** dichiarative;
- e le violazioni sostanziali **“prodromiche”** alla presentazione della dichiarazione.

N.B. Queste ultime non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione (esempio, ai fini Iva, l'omessa fatturazione) non potendosi applicare in sede di ravvedimento il principio del cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997”.

Cosa non è ravvedibile

Non sono ravvedibili con la norma del “ravvedimento speciale:

- Le violazioni intercettabili dai controlli automatizzati (Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, (ex art. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72). L'Agenzia delle entrate con la circolare 2/E/2023 ha in pratica escluso dal “ravvedimento speciale” tutti gli omessi versamenti nonché le altre violazioni contestabili con avvisi bonari poiché questi usufruiscono della definizione agevolata delle somme dovute (ai sensi dei commi da 153 a 159 della Legge di Bilancio 2023 ed ove relativi ai periodi d'imposta 2019/2020/2021) con le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
- le irregolarità formali poiché queste sono definibili con la specifica regolarizzazione ai sensi dei commi da 166 a 173 della Legge di Bilancio 2023.
- le dichiarazioni omesse.
- Le violazioni già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 (Controllo formale delle dichiarazioni è fuori da tutte le sanatorie?!)

Quanto si paga

Il ravvedimento “speciale” comporta il pagamento di tutte le somme complessivamente dovute a titolo di imposta e interessi; le sanzioni sono invece **ridotte a 1/18 del minimo edittale**.

Diversamente dal ravvedimento “ordinario” di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, la riduzione della sanzione è **fissa** a prescindere da quando è stata commessa la violazione. Non conta pertanto l'“anzianità” della violazione.

Si applica il cumulo materiale. **Non si può applicare il cumulo giuridico** e la continuazione di cui all'articolo 12 del Dlgs 472/1997: occorre perciò regolarizzare ogni singola violazione commessa.

Ad esempio, facendo il caso più semplice, se non è stata emessa una fattura con Iva pari a 100 e questa ha determinato l'infedeltà della dichiarazione, nel caso del ravvedimento speciale occorrerà versare:

- la sanzione ridotta pari a 5 (1/18 di 90) per l'omessa fatturazione;
- l'ulteriore sanzione ridotta di 5 (1/18 di 90) per l'infedele dichiarazione.

Quando si paga

In un'unica soluzione oppure in otto rate trimestrali. La prima rata al **31 marzo 2022**. Sulle rate successive interessi al 2%. **È consentita la compensazione** e sarà previsto un nuovo codice tributo.

Non si applica il regime dei lievi adempimenti di cui all'articolo 15-ter D.P.R. 602/1973

Condizioni per il perfezionamento del ravvedimento

Versamento di quanto dovuto ovvero quanto meno della prima rata. Rimozione dell'irregolarità e/o omissione entro il 31 marzo 2023.

Esclusioni

Non è consentita l'emersione attività patrimoniale o finanziaria all'estero.

Ravvedimenti precedenti

Restano validi. Non è possibile chiedere il rimborso di quanto già versato.

GUIDE OPERATIVE

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA CON TETTO DI RICAVI A 800.000 EURO

Con l'intervento della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), per gli esercenti attività d'impresa (diversi dalle società di capitali), i limiti di ricavi per l'utilizzo della contabilità semplificata, di cui all'art. 18 del DPR 600/73, sono stati incrementati:

- da 400.000 a 500.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- da 700.000 a 800.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

L'intervento produce effetti anche con riguardo all'opzione per la liquidazione IVA con periodicità trimestrale ed i nuovi limiti vanno considerati facendo riferimento ai ricavi dell'anno precedente (circ. Agenzia delle Entrate n. 80/2001, ris. n. 293/2007, circ. n. 11/2017). Pertanto, per l'utilizzo del regime già nell'anno 2023, le imprese devono verificare se, nel precedente anno 2022, sono stati o meno superati i limiti di 500.000 e di 800.000 euro di ricavi. Laddove tali limiti siano stati superati, dovrà essere applicato il regime ordinario di contabilità nel 2023.

Se nel 2022, invece, sono stati percepiti (o conseguiti) ricavi di ammontare non superiore a tali nuove soglie è possibile beneficiare del regime contabile semplificato. In tal caso, resta comunque possibile optare per l'applicazione del regime contabile ordinario con vincolo triennale (art. 18 comma 8 del DPR 600/73), dandone comunicazione nel quadro VO della dichiarazione IVA da presentare l'anno successivo.

In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo dei ricavi, relativo a tutte le attività svolte, superi il limite massimo (pari a 800.000 euro), l'accesso al regime di contabilità semplificata è precluso (ris. Agenzia delle Entrate n. 293/2007 e circ. Agenzia delle Entrate n. 11/2017).

Nessun vincolo sussiste tra regime di contabilità semplificata per le imprese e regime forfetario di cui alla L. 190/2014. È stato infatti precisato che sono entrambi naturali per i contribuenti minori per cui "i contribuenti possono sempre transitare dal regime semplificato al forfetario se in possesso dei requisiti per la sua applicazione. In tal caso, infatti, il contribuente passa da un regime naturale a un altro regime naturale" (circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2019, e ris. n. 64/2018). In caso di avvio di una nuova attività, i limiti di ricavi vanno ragguagliati all'anno (art. 18 comma 9 del DPR 600/73).